Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 676.

Disposizioni relative alle aziende giornalistiche già appartenenti al soppresso partito nazionale fascista.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, concernente la soppressione dell'Ente stampa, nonchè il regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al realizzo delle attività e alla liquidazione delle passività delle aziende giornalistiche già appartenenti al soppresso partito nazionale fascista, di proprietà dello Stato, nonchè alla temporanea gestione delle aziende medesime, provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, concernente la soppressione dell'Ente stampa.

Si applica, in materia, la disposizione dell'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 677.

Disposizioni per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio nella provincia di Trieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, che presta servizio nel territorio della provincia di Trieste, è iscritto in un quadro speciale, che sarà tenuto dal Ministero del tesoro.

I contingenti del personale non di ruolo delle singole Amministrazioni sono ridotti di un numero di posti pari a quello dei rispettivi dipendenti iscritti nel predetto quadro speciale.

Art. 2.

Gli impiegati iscritti nel quadro speciale di cui al precedente articolo continuano a prestare servizio negli uffici della provincia di Trieste, presso le Amministrazioni dalle quali attualmente dipendono. Essi possono essere, però, trasferiti ad uffici della stessa provincia dipendenti da altre Amministrazioni, previa intesa tra i Ministri interessati.

Art. 3.

I dipendenti iscritti nel quadro speciale fruiscono degli aumenti quadriennali sulla retribuzione iniziale, previsti dalle vigenti norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo.

Ai dipendenti medesimi si applicano, altresì, le norme vigenti per il personale non di ruolo, relativamente ai congedi annuali ed al trattamento in caso di malattia.

Art. 4.

I dipendenti iscritti nel quadro speciale sono mantenuti nell'impiego fino al compimento del 65° anno di

Essi, tuttavia, possono essere licenziati, anche prima dei termini suddetti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa.

Art. 5.

Al personale iscritto nel quadro speciale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere disciplinare vigenti per gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'impiegato incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, quando riporti una condanna penale per la quale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale.

Art. 6.

I dipendenti iscritti nel quadro speciale, quando cessino dal rapporto di impiego per la scadenza dei termini previsti dal primo comma dell'art. 4 od in caso di licenziamento per scarso rendimento, hanno diritto ad una mensilità della sola retribuzione in godimento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

La stessa indennità spetta, in caso di decesso, ai figli minorenni e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il secondo grado.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale che sia stato assunto ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonchè al personale non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Per il personale insegnante non di ruolo, gli aumenti quadriennali di cui all'art. 3 sono calcolati in base al servizio scolastico complessivo, anche non continuativo, e sulla retribuzione che essi percepiscono per l'insegnamento attualmente tenuto. La cessazione dal servizio per le cause previste dal primo comma dell'art. 4 è disposta, per lo stesso personale insegnante non di ruolo, in conformità delle norme in vigore per le corrispondenti categorie di personale insegnante di ruolo.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 luglio 1947, n. 678.

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sul limite massimo di età per l'ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modicazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1948 le disposizioni in vigore che stabiliscono la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, si applicano anche in favore delle vedove dei caduti nella guerra 1940-1943, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 679.

Soppressione dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, recante norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato l'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 marzo 1947, n. 680.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 680. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.500 di capitale nominale, Rendita italiana 5 %, al fine di istituire una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Vaglio Laurin Gian Carlo » e da assegnarsi ad un allievo di disagiate condizioni economiche che si distingua per profitto e condotta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 681.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Piacenza.

N. 681. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale di Piacenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 giugno 1947, n. 682.

Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare un lascito.

N. 682. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio Ghislieri di Pavia viene autorizzato ad accettare il lascito del prof. Pietro Ciapessoni, consistente in libri di carattere scientifico, disposto dallo stesso prof. Ciapessoni con testamento olografo in data 5 giugno 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 aprile 1947.

Sostituzione di due componenti del Consiglio provinciale sanitario di Como pel triennio 1945-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 dicembre 1946, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1945-1947;

Considerato che il dott. Ettore Grassi, nominato con il predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni e che il dott. Costantino Cunico, pure nominato con lo stesso decreto, si è trasferito all'estero, cosicchè in loro sostituzione vengono proposti, rispettivamente, il dottor Giulio Joo e il dott. Luigi Formigoni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1945-1947, il dottor Giulio Joo e il dott. Luigi Formigoni.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1947
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 63.

(3249)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Audace », di stazza lorda tonnellate 18,31, iscritto al n. 1261 delle matricole del Com-

partimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 1° novembre 1946;

Motopeschereccio « Airone », di stazza lorda tonnellate 16,28, iscritto al n. 34 del Registro galleggianti dell'Ufficio locale marittimo di Fiumicino: dalle ore 8 del 15 novembre 1946;

Motopeschereccio « Ludovica Luciana », di stazza lorda tonn. 16,33, iscritto al n. 263 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 11 del 7 novembre 1946;

Motopeschereccio « Andrea Doria », di stazza lorda tonn. 15,35, iscritto al n. 1331 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 21 settembre 1946;

Motoveliero « S. Girolamo », di stazza lorda tonnellate 31,23, iscritto al n. 92 (provvisorio) delle matricole del Circondario marittimo di Molfetta: dalle ore 8 del 29 agosto 1946;

Motoveliero « Linu », di stazza lorda tonn. 19,32, iscritto al n. 1343 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 20 ottobre 1946;

Motopeschereccio « Giorgio », di stazza lorda tonnellate 13,20, iscritto al n. 262 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 24 del 1° dicembre 1946;

Motopeschereccio « Aquila », di stazza lorda tonnellate 16,40, iscritto al n. 907 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 17 del 5 dicembre 1946;

Motoveliero « Secondo S. Maria La Bruna », di stazza lorda tonn. 20,38, iscritto al n. 919 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 17 dicembre 1946;

Motoveliero « Angelo di Dio », di stazza lorda tonnellate 14, iscritto al n. 193 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 10 del 19 dicembre 1946;

Motopeschereccio « Littorio », di stazza lorda tonnellate 10,61, iscritto al n. 791 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 10,30 del 1° agosto 1943;

Motopeschereccio « Argia », di stazza lorda tonnellate 15,75, iscritto al n. 1194 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 17 febbraio 1947;

Motoveliero « Marina II », di stazza lorda tonnellate 22,23, iscritto al n. 243 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 6 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Rosa Madre II », di stazza lorda tonn. 28,95, iscritto al n. 96 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 9 dell'11 maggio 1943;

Rimorchiatore « Risveglio », di stazza lorda tonnellate 18,17, iscritto al n. 66 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 8 del 16 gennaio 1947;

Motopeschereccio « Gianzia », di stazza lorda tonnellate 11,18, iscritto al n. 22 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 10 del 3 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Ulderico », di stazza lorda tonnellate 39,76, iscritto al n. 235 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 29 gennaio 1947;

Motoveliero « Nunziatina T. », di stazza lorda tonnellate 43,76, iscritto al n. 1361 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 24 dicembre 1946;

Motopeschereccio « Il Sacro Cuore di Gesù », di stazza lorda tonn. 13,34, iscritto al n. 71 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 24 agosto 1946;

Motopeschereccio « Santa Maria », di stazza lorda tonn. 23,82, iscritto al n. 1135 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 28 gennaio 1947;

Motopeschereccio « Patriarca S. Giuseppe », di stazza lorda tonn. 30,10, iscritto al n. 177 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 12 del 23 ottobre 1946;

Motoveliero « Fortuna Madre », di stazza lorda tonn. 23,20, iscritto al n. 1345 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 dell'11 dicembre 1946;

Motopeschereccio « I Sei Fratelli », di stazza lorda tonn. 25,19, iscritto al n. 1307 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 gennaio 1947;

Motoveliero « Ferone », di stazza lorda tonn. 39,79, iscritto al n. 763 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio: dalle ore 12 del 20 gennaio 1947;

Motopeschereccio « Vulcano », di stazza lorda tonnellate 21,32, iscritto al n. 907 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 novembre 1946;

Motopeschereccio « Tigre », di stazza lorda tonnellate 35,90, iscritto al n. 1298 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 gennaio 1947;

Motoveliero « Volturno », di stazza lorda tonnellate 47,91, iscritto al n. 1359 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 10 del 27 novembre 1946;

Motopeschereccio « Gervasio », di stazza lorda tonnellate 47,18, iscritto al n. 1215 delle matricole del Compartimento marittimo di Gaeta: dalle ore 18 del 4 dicembre 1946;

Motobarca « S. Nicolò », di stazza lorda tonn. 2,10, iscritta al n. 380 delle matricole del Circondario marittimo di Sant'Antioco: dalle ore 12 del 10 agosto 1943;

Motoveliero « Alberto C. », di stazza lorda tonnellate 23,13, iscritto al n. 80 delle matricole del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 12 del 20 febbraio 1947.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1947
Registro Marina militare n. 12, foglio n. 54

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4127 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Elisa Pieri in Ferri il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Monte del Lago numeri 9, 54, 68 e 111;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi la stessa signora Elisa Pieri in Ferri;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4127 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore della signora Elisa Pieri in Ferri, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago numeri 9, 54, 68 e 111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 102.

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino, ad estendere l'esercizio assicurativo nel ramo furti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1935, con il quale la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, venne autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni degli incendi e rischi accessori, nonchè la riassicurazione;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1937, con il quale la stessa Società venne autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni e responsabilità civile, ed il successivo decreto Ministeriale 28 luglio 1938, con il quale fu autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo malattie con rischio accessorio del ramo infortuni;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1939, con il quale la sopradetta Società venne autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo autoveicoli;

Vista la domanda in data 20 settembre 1946, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo furti;

Ritenuto che la Società richiedente a seguito della concentrazione dell'esercizio assicurativo delle due rappresentanze in Italia delle società francesi di assicurazioni « La Metropole » e « Le Monde », approvata con decreto Ministeriale 14 febbraio 1947, ha modificato la propria denominazione sociale in quella di Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni » (Metropole - Mondo - Paterna) ed ha trasferita la sede legale in Torino;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni » (Metropole - Mondo - Paterna), con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i furti.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1947.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, approvato con decreto 9 gennaio 1941 del Capo del Governo, modificato successivamente con decreto Ministeriale del 25 maggio 1946;

Decreta:

Il dott. Ezzelino Stanghellini, è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1947.
Apertura di una dipendenza in Brugnera della Cassa di risparmio di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Brugnera (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3229)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1947.
Apertura di un'agenzia di città del Banco di Roma in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Firenze, in via Fiesolana numeri 2-4 rossi, angolo via Pietrapiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 119 del 26 luglio 1947 riguardante il sovraprezzo termico

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 119 del 26 luglio 1947 ha stabilito quanto appresso a parziale modifica delle norme emanate con la circolare 14 gennaio 1947, n. 87:

1. — Per far fronte al fabbisogno di energia elettrica mediante produzione termica, le imprese fornitrici di energia elettrica applicheranno sulle bollette e fatture emesse dal 1° luglio 1947 un sovraprezzo temporaneo nella misura seguente:

a) imprese elettriche distributrici nel Piemonte, nella Liguria, nella Lombardia, nelle Tre Venezie e nell'Emilia:
cent. 50 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 kwh mensili;
cent. 30 per ciascun kwh effettivamente prelevato mensilmente, oltre i primi 15.000 kwh sopradetti;

b) Società Terni di Terni; Società Interamna di Terni; Società elettrica Seit Valdarno di Firenze; Società elettrica maremmana di Firenze; Forze idrauliche dell'Appennino centrale di Pistoia; Società romana di elettricità di Roma; Azienda comunale di elettricità ed acque di Roma; Unione esercizi elettrici di Roma (per l'utenza dell'Italia centro-meridionale); Società meridionale di elettricità di Napoli, Società generale pugliese di elettricità di Bari; Società lucana per le imprese idroelettriche di Napoli; Società elettrica delle Calabrie di Napoli; Società elettrica della Campania di Napoli; Società elettrica bonifiche ed irrigazioni di Bari; Ente autonomo del Volturno di Napoli, nonchè tutte le imprese distributrici nelle isole:
cent. 30 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente i primi 15.000 kwh mensili;
cent. 20 per ciascun kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 15.000 sopradetti.

I suddetti sovraprezzi assorbono e sostituiscono quelli stabiliti dalla parte II della circolare n. 87 del 14 gennaio 1947.

Nel caso di utenza a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Nel caso di utenti serviti da più punti di presa, il limite di 15.000 kwh mensili è riferito a ciascun punto di presa.

2. — L'ammontare dei sovraprezzi riscossi sarà versato alla Cassa « Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico » istituita con la circolare n. 87 del 14 gennaio 1947, e dalla stessa Cassa di conguaglio saranno prelevati i fondi occorrenti per:

a) liquidare le passività risultanti a tutto il 30 giugno 1947 dalla gestione della produzione termica ai sensi di quanto disposto dalle circolari n. 46 del 15 marzo 1946, n. 75 del 31 ottobre 1946 e n. 87 del 14 gennaio 1947;

b) provvedere, secondo le norme e i criteri che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria e commercio, al rimborso, a decorrere dal 1° luglio 1947, dell'onere sostenuto dalle imprese elettriche delle isole per il maggior costo rispetto al 1942 del combustibile destinato alla produzione termoelettrica e non posto a carico degli utenti;

c) integrare la parte dell'onere di cui al punto *b*) sostenuto dalle imprese elettriche delle isole per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947 eccedente l'ammontare dell'onere posto a carico di tutte le aziende elettriche private e pubbliche con la circolare n. 5 del 30 agosto 1946 del Comitato interministeriale prezzi; onere che venne precisato nella misura di 25 punti compresi negli aumenti concessi;

d) le ditte aventi diritto ai rimborsi di cui ai punti *b*) e *c*) dovranno presentare domanda motivata al Ministero dell'industria e commercio entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza di qualsiasi loro diritto;

e) provvedere al rimborso, a decorrere dal 1° luglio 1947,

dell'Italia continentale per la produzione termoelettrica, effettuata ed ammessa a rivalsa su disposizioni delle autorità competenti.

3. — La misura dell'onere complessivo e quella della quota rimborsabile per la produzione dell'energia termoelettrica soggetta a rivalsa saranno stabilite dal Ministero dell'industria e commercio anche in base agli accertamenti effettuati dal Comitato di gestione di cui al punto 6.

4. — Sono esenti dal pagamento del sovraprezzo di cui al punto 1:

a) gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti;

b) le utenze di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche;

c) le Ferrovie dello Stato, per la sola energia destinata alla trazione;

d) le utenze sottese, per l'energia loro spettante a tale titolo;

e) i sub-distributori.

5. — Il sovraprezzo termico di cui al n. 1, sarà versato dalle imprese elettriche esattrici al « Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico » in uno speciale conto aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di Roma, via Marco Minghetti n. 29.

I versamenti di cui sopra saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre per l'importo del sovraprezzo fatturato nel bimestre stesso.

Entro il suddetto termine le imprese stesse comunicheranno al Comitato di gestione di cui al punto 6 una copia della denuncia periodica presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, specificando inoltre i quantitativi di kwh rispettivamente assoggettati alle varie misure di sovraprezzo di cui al punto 1.

6. — La gestione e l'amministrazione del « Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico » restano affidate al Comitato di gestione già istituito con la circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946, integrato come stabilito al n. 5 del capo II della circolare prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947, ed ulteriormente integrato di due rappresentanti dei produttori di energia termoelettrica nelle Isole

Il Comitato ha anche il compito di sovraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare, di eseguire controlli tecnico-amministrativi ed è autorizzato a concedere alle imprese su richiesta delle stesse, acconti sulle somme da esse sborsate per la produzione termoelettrica il cui onere è ammesso a rivalsa.

7. — Per il funzionamento del Comitato ed il riscontro di gestione si applicano le norme impartite con la circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946, riguardanti l'amministrazione del sovraprezzo temporaneo per l'energia termoelettrica prodotta nell'Italia centrale.

(3361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia economica, nell'Università di Torino, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante la cattedra di storia economica, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3359)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1947, i signori Lebano avv. Raffaele e Ciccarelli Gaetano, sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

(3360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito Redimibile 3,50 % (1934)

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta n 22 per la rata semestrale al 1° luglio 1945 di L. 99,75, relativa al certificato del Prestito Redimibile 3,50 % (1934) intestato al Pio legato Sardini Pelliccioni in San Romano (Lucca).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 19 luglio 1947

(3318) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1947 - N. 144

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	791 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.892 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	198 —

Rendita 3,50 % 1906	76,40
Id 3,50 % 1902	75,50
Id 3 % lordo	65,50
Id 5 % 1935	88,35
Redimibile 3,50 % 1934	67,60
Id 3,50 % (Ricostruzione)	76,625
Id 5 % 1936	87,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,80
Id 5 % (15 settembre 1950)	94,75
Id 5 % quinq 1950 (3ª serie)	94,30
Id 5 % quinq 1950 (4ª serie)	94,35
Id 5 % (15 aprile 1951)	94,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,80
Id. 5 % convertiti 1951	94,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA